

1877

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Dicinistico Segretario di Stato per gli Affari della Guerra

Abbiamo ordinato e ordiniamo che l'infrescato progetto di legge sull'ordinamento degli Istituti di educazione e istruzione militare sia presentato al Parlamento Nazionale e incarichiamo il detto nostro Ministro di esporre i motivi e sostenere la discussione

Art. 1°

Il Collegio per figli di militari e la Regia Accademia Militare saranno riordinati allo scopo di fornire Ufficiali all'Regio Esercito in proporzione coi bisogni, e secondo la legge 13. Novembre 1853, per l'avanzamento nel Regio Esercito

Art. 2°

Il loro nuovo ordinamento sarà stabilito per Decreti Reali aventi per base le disposizioni della presente legge

Collegio Militare

Art. 3°

Il primo di detti Istituti avrà la denominazione di Collegio Militare e sarà preparatorio al secondo

Art. 4°

Il Collegio Militare farà un Istituto d'istruzione tecnica, in cui sarà dato un insegnamento analogo a quello dei Corsi speciali istituiti dalla legge 14. Ottobre 1848, per i Collegi-consiglieri Nazionali, dirigendo l'educazione e l'istruzione degli allievi ad abilitarli ad essere ammessi nella Regia Militare Accademia

Art. 5°

Esso comprenderà 100. Allievi Consiglieri

Art. 6°

Il Corso degli studj consisterà di Cinque anni

Art. 7°

Per essere ammessi nel Collegio, i giovani dovranno essere nell'età degli 11. anni compiuti ai 13, e Comporsi di avere sostenuto con successo in uno dei Collegi Nazionali gli studj del Corso d'istruzione primaria.

Posranno tuttavia essere ammessi anche nel 14° e nel 15° anno di età quando risultino inoltre, per via di esami,

Capaci di passare immediatamente i primi al 2° anno di corso, ed i secondi al 3° _____

Art 8°

Il prezzo della pensione sarà di £ 800. annua.
Sarà inoltre pagata per ciascun allievo, al suo ingresso nel Collegio, una somma da fissarsi nel Decreto Reale menzionato all' Art 7° _____

Art 9°

Gli allievi non saranno ammessi a ripetere più di un anno lo stesso corso annuale; ne potranno rimanere nel Collegio oltre al 19° anno di età _____

Art 10°

Compiuto con successo il Corso del Collegio, gli allievi che intenderanno intraprendere la carriera militare, avendo attitudine fisica per la medesima, saranno ammessi nella Regia Accademia Militare, gli altri che non si troveranno nelle stesse disposizioni potranno aspirare alle medesime carriere e prerogative, che sono e che potranno essere in avvenire attribuite agli allievi sortenti dagli istituti d'istruzione tecnica.

Titolo II

R. Accademia Militare

Art 11°

La R. Accademia Militare conserverà la sua denominazione attuale, e continuerà ad avere per istituto di formare i giovani ufficiali da fornirsi alle varie armi del R. Esercito, per essere destinati ai Corpi a tenore degli Art 9. e 11. della legge sull'arranzamento già menzionata. _____

Art 12°

Essa comprenderà 20. allievi esultori _____

Art 13°

Sarà divisa in due distinti Corsi di studio, cioè uno per la Fanteria e la Cavalleria, ed uno per l'Artiglieria e per il Genio Militare.

Il primo consisterà di tre anni, il secondo di quattro. _____

Art 14°

L'ammessione nell'Accademia si intenderà aver luogo per il 1° anno del Corso per la fanteria e cavalleria.
L'ammessione nel corso per l'artiglieria e per il genio sarà limitata al numero d'allievi prestabilito ogni anno dal Ministro della Guerra, ed avrà luogo in seguito ad un esame di concorso che sarà aperto fra i nuovi ammessi nell'Accademia _____

Art 15°

Per essere ammessi, i giovani dovranno, all'epoca del loro ingresso nell'Istituto, essere nell'età dei 16. anni compiuti ai 18. _____

Potranno inoltre, se non escono dal Collegio Militare;

- (a) Aver compiuto il corso d'istruzione secondaria, compreso il corso di filosofia, oppure il corso d'istruzione tecnica, comprovando di averne sostenuto gli esami con successo in un Istituto d'istruzione pubblica.
- (b) Superare gli esami d'ammessione che saranno identici a quelli di uscita dal Collegio Militare.

A

Dovranno darfi dalla medesima Commissione a tenere di un programma che farà stabilito dal Ministro della Guerra e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16

Gli militari i quali abbiano almeno un anno di buon servizio potranno essere ammessi agli esami di cui al § 6. del precedente articolo, e quando li superano felicemente potranno entrare all'Accademia militare fino all'età di 22. anni compiuti se Caporali, o Soldati, e di 25. se Sott'ufficiali.

Art. 17.

Il prezzo della pensione sarà di L. 1200. annua.
Egli allievo dovrà inoltre, al suo ingresso nell'Istituto provvedersi del Corredo che farà stabilito col Decreto menzionato all'Art. 1.^o

Art. 18.

Non potrà ripetersi lo stesso corso annuale più di un anno, né più di una volta nell'intero corso.

Art. 19.

Gli allievi che avranno compiuto con successo il corso per la Fanteria e Cavalleria, dovranno donarsi fisica al Servizio Militare, faranno promossi al grado di Sottotenente nelle armi di Fanteria, o di Cavalleria.

Art. 20.

Gli allievi del corso per l'Artiglieria e per l'Esercizio saranno, al compimento del 5. anno, promossi al grado di Sottotenente nell'Istituto stesso, e al termine del corso saranno destinati col medesimo grado ai Corpi dell'Artiglieria e del Esercizio come allievi del Corso Complementare speciale.

Superati gli esami di questo corso, saranno promossi al grado di Sottotenente ed ammessi definitivamente a far carriera nell'arma in cui sono entrati.

Art. 21.

Gli Ufficiali sortenti dalla Regina Accademia Militare faranno chiamati per ordine di merito a riempire i posti del loro grado che si troveranno vacanti nelle armi, a cui sono destinati.

Quelli che non potranno avere collocamento immediato per deficienza di posti, dovranno tuttavia far servizio in soprannumero, e saranno classificati nella posizione d'aspettativa stabilita dalla legge 25. Maggio 1852. sullo stato degli Ufficiali.

Gli Ufficiali in cui quisa è collocati per deficienza d'impiego nella posizione d'aspettativa saranno paragonati agli Ufficiali in aspettativa per soppressione d'impiego.

Titolo III
Disposizioni Finanziarie

Art. 22.

Mediante il provento della pensione annua e della provvista di primo Corredo di ciascun allievo, tanto il Collegio Militare come la Regina Accademia Militare dovranno sopporre da se ad ogni spesa occorrente per il governo, l'istruzione, il vitto ed il vestiario degli allievi del proprio Istituto.

Art. 23.

È stato promesso queste istituzioni militari assegnando ogni anno in bilancio la somma di L. 120. 000.

per ciascuno dei due Istituti, da impiegarsi in 150. posti gratuiti o pensioni a favore del Collegio Militare, ed in 100. a favore della Regia Accademia Militare, suscettibili di essere divise sia le une che le altre in mezz' pensioni.

Art. 24.

Le pensioni e le mezz' pensioni saranno assegnate dal Re sulla proposta del Ministro della Guerra colle seguenti norme:

Art. 25.

Una pensione ed una mezz' pensione fra le suddette saranno date al termine d'ogni anno di corso sia nel Collegio Militare, che nel Corso per la fanteria e la Cavalleria, dell'Accademia in premio ai due allievi di ogni classe più distinti per istudio e per condotta.

Una mezz' pensione sarà data parimenti nell'Accademia all'allievo più distinto d'ogni Classe per l'artiglieria e per Genio.

Art. 26.

Le altre pensioni o mezz' pensioni del Collegio Militare saranno destinate agli allievi figli di militari, degl'impiegati e delle altre persone benemerite dello Stato, che per scarsità di mezzi di fortuna abbiano bisogno di essere aiutati nell'educazione della loro prole.

Sarà però sempre data la preferenza ai figli di militari contemplati all'Art. 29. della legge 27. Giugno 1850. che adempiano alle condizioni richieste per l'ammissione nel Collegio.

Art. 27.

Quelle dell'Accademia saranno date ogni anno al concorso fra gli allievi sortenti dal Collegio Militare e gli esterni indicati all'Art. 15.

Gli esami d'isita dal Collegio dei primi e gli esami d'ammissione nell'Accademia dei secondi serviranno a comporre una lista generale, per ordine di merito, di tutti gli allievi ammissibili.

Le pensioni o mezz' pensioni disponibili ogni anno saranno assegnate agli allievi di ogni lista che si trovano nella condizione di fortuna designata nell'articolo precedente seguendo l'ordine in cui sono nella medesima lista collocati purché compresi nei primi due terzi.

Però avranno ragione di preferenza i figli di militari contemplati all'articolo 29. della legge 27. Giugno 1850. compresi nella lista degli ammissibili, qualunque sia il posto che vi occupano.

Art. 28.

Lo Stato verrà inoltre in sussidio a questi Istituti, in quegli anni in cui il numero degli allievi fosse minore di 500. nel Collegio, o di 220. nell'Accademia, completando in ragione del numero d'allievi in deficienza la spesa annua costante degli stipendj del personale adetto.

Art. 29.

La presente legge sarà posta in vigore a cominciare dal Corso scolastico degli anni 1855-56.

Le disposizioni transitorie per la sua attuazione saranno stabilite dai Decreti

Reali accennati all' Art. 2°

Dal Torino addi 4. Novembre 1858.

[Large cursive signature]

[Smaller cursive signature]

118.

7. 10^{to} 94.

Ordinamento degli Istituti di educazione
ed Istruzione Militare

Signori

Proseguendo nell'opera del riordinamento dell'Esercito, ho l'onore di presentare alla Camera conformemente agli ordini del Re il progetto di una riforma di cui ella ha espreso ripetutamente il desiderio, e che all'aumento richiedono le condizioni dei tempi, e più i bisogni dell'Esercito, quella cioè degli Istituti di educazione ed istruzione militare.

Il gran numero di uffiziali rimasti in aspettativa per le riduzioni avvenute nei corpi permise di proporre quest'importante ordinamento agli atti di più urgente attuazione, che ora sono passati in Legge. Fu nato così maggior campo a discutere le molteplici difficoltà che complicano questa materia ed a meglio maturare la soluzione.

Convinto che dall'ordinamento che si ritirano gli istituti militari dipende principalmente l'avvenire delle condizioni morali ed intellettuali dell'Esercito, ho diligentemente curato che lo studio ne riesca più profondo e più compiuto che fosse possibile chiamando a concorso i lumi di

apposite commissioni, e del Congresso consultivo permanente della Guerra, e consultando altresì ~~per~~ l'esperienza d'alunni tra i militari più competenti nella materia, non che di parecchie persone illustri nell'insegnamento universitario.

Unitamente al progetto di legge somministrato alla Camera un volume di documenti contenente la lunga Serie di Studi, di discussioni ed i progetti stati a questo proposito elaborati dal 1849 in qua, disposti nell'ordine cronologico. Era riconosciuta nei medesimi quali e quante siano le difficoltà che circondano la questione, e potrà seguirne le diverse fasi per cui fu condotto a risolversi nel progetto proposto.

La legge di cui ora si tratta è una necessaria conseguenza di quella del 13 gennajo 1853 sull'avanzamento nel R. Esercito. È in essa stabilito (art. 5^o) che nessuno può arrivare al grado di sottotenente se non i sottufficiali che hanno due anni di servizio in tal grado in un corpo dell'Esercito, e risultano idonei / art. 1.° / ad essere Ufficiali, o gli allievi degli istituti militari che hanno soddisfatto in essi alle condizioni stabilite per tale promozione.

La medesima legge ha determinato altresì (art. 15) la proporzione da conservarsi fra gli Ufficiali

delle due provenienze, assegnando
ai primi il tempo dei posti che si
rendono vacanti nei rispettivi corpi.

È necessario ora perché tali ripo-
sizioni abbiano effetto che si provveda
ad alimentare sia l'una che l'altra
sorgente, di modo che ciascuna possa
fornire all'Esercito il suo contin-
gente d'ufficiali voluto dai bisogni
annui.

Nella previsione d'una possibile
deficienza d'ufficiali provenienti
dagli Istituti, il Regolamento per
l'esecuzione della legge suddetta (5 giugno
1864 - §. 80) ha fatto ai sotto ufficiali
delle armi di fanteria e di cavalleria
una parte più larga all'avanza-
mento, ammettendoli a riempire,
oltre al terzo che loro compete, anche
i posti che non sarebbero occupati
dagli altri. Ma se questa disposizione
è voluta dalla necessità di compiere
i quadri, è d'uopo però che la sua
applicazione sia per quanto è possi-
bile limitata, perché lo spirito
della legge non ne venga alterato.

Vuolisi infatti avvertire che se
egli è giusto di riconoscere nei sotto
ufficiali il merito delle qualità
militari acquistate sotto le armi
e di una maggior pratica nei
servizi, s'egli è soprattutto giusto

Si lasciare ai giovani che la legge chiama a servir la patria colle armi un'aperta larga via nella carriera militare, non è men vero però che gli alunni appositamente educati alla milizia negli Istituti militari recano nei corpi un maggior corso d'istruzione appropriata e fondata da più estesa coltura il bias della gioventù, e taluni anche le tradizioni militari della famiglia; e la legge volle quindi a ragione avvertirsi che la maggioranza degli Ufficiali non abbia solo l' idoneità sufficiente ad esercitare la propria carriera, ma uscendo da tali istituti sia quarenteggia di soda istruzione e di educazione militare compiuta.

Ora il numero degli Ufficiali da fornirsi ogni anno all' Esercito nelle circostanze normali risulta dai computi fatti essere di 108, cioè:

11.° 73. per la fanteria
" 16 per la cavalleria
" 16 per la Artiglieria
dei quali, 38, a mente della

legge sull'avanzamento sopra:
citata, sono tratti dai sotto
ufficiali, e 70 dagli Istituti
militari, cioè 60 per le armi
di fanteria e cavalleria, e 10 per
quelle di artiglieria del Genio.

Eccò i termini positivi in cui la
questione generale è inscrivita.

È necessario a raggiungere questo
duplice scopo

1.º Un sistema d'insegnamento
in tutti i corpi di truppa atto a
formar buoni sotto ufficiali, e adare
il mezzo a questi di acquistare l'
onestà a diventar ufficiali.

2.º Un ordinamento degli istituti
militari per cui siano formati
ufficiali distinti per istruzione e per
educazione militare nel numero e
nelle proporzioni sopra indicate.

Lo provviduto al primo insti-
tuendo fino dall'inverno del 1849
le scuole reggimentali, le quali presero
tutto un rapido incremento, e portano
già fin d'ora larghi frutti, talché
può considerarsi come un fatto com-
piuto. Rimane ora a provvedersi al
secondo, che forma l'oggetto della legge
che propongo alle deliberazioni della

camera.

L'Accademia militare, cui nessuno al certo vorrà contrastare il vanto d'aver reso eminenti servizi all'Esercito, ed essere stata il fomite ed alimento principale dello spirito militare che tuttora ferve fra i nostri Uffiziali, è insufficiente ai bisogni attuali. Mentre da una parte essa richiede riforme che diano agli studj una direzione più appropriata al suo scopo e ne pongano l'ordinamento in armonia coi tempi mutati, dall'altra non fornisce attualmente che una media di 34 Uffiziali all'anno, cioè appena la metà del necessario: questo numero poi, per effetto dell'ordinamento presente della medesima, lungi dal ripartirsi egualmente fra le varie armi si divide per lo più in 10 Uffiziali delle armi speciali, 10 di cavalleria e 14 di fanteria, di modo che quest'ultima arma non arriva a ricevere che il quarto del numero occorrente.

Separare il corpo delle armi speciali da quello delle armi di fanteria e di cavalleria, per farne un istituto a parte: ridurre questo secondo corpo a tre anni invece di cinque, ed il primo a quattro invece di sei: aprire il più ampio adito

all'ammessione nei due istituti,
restringendo le condizioni d'ammessi-
sibilità all'età del giovane, ad
esami di concorso e ad una spesa
accessibile alle mediocri fortune:
porgere infine anche alle famiglie
meno agiate il mezzo d'avviare i
figli nella carriera militare dando
a concorso pensioni e mezza pensioni
gratuite, tali furono sommariamente
le principali riforme state suggerite
come base al voluto riordinamento (a)

(a) Vedi i documenti n.º

Mentre ho accolto queste due
ultime proposte che si riferiscono
all'ammessione, pugnavano le
altre colle mie idee in fatto di
educazione militare, ed implicavano
una questione di finanza ed tempo
che le rendere poco praticabili.

Ed inverso la dirigiuzione dell'
Accademia in due distinti istituti
richiederebbe l'allestimento di un
nuovo locale per gli allievi del
corso delle armi speciali, che per
soprappiù non potrebbe stabilirsi
se non nella capitale, dove soltanto
si può avere il personale necessario
al vuoto insegnamento di quel corso:
i pochi allievi di tale istituto, che
non eccederebbero il numero di 50 circa,
non potrebbero coprire col prezzo della
pensione che una minima parte
della spesa del personale di governo

ed del dipendioso personale insegnante,
cosicchè dovrebbe essere sopportato
pieno che interamente dallo Stato:
L'adito aperto all' ammissione im:
mediata nel corpo delle armi speciali,
a cui si tende generalmente, dimi:
nuirebbe grandemente il numero
di comorrenti al corso delle altre
armi, il quale pur deve sommi:
nistrare un numero d'ufficiali
sestuplo dell' altre. Per contro
la riunione dei due corsi in un medesimo
istituto, mentre ne migliora le condizioni
economiche, fa ancora sì che l'uno rigiori
dei maggiori studi dell' altro e questo
alla sua volta ritragga dello spirito
militare più vivace di quello con cui:
prova d' utilissima influenza. Quindi
anche ne seguirà più uniforme impronta
di educazione militare fra gli ufficiali
delle varie armi, e vieppiù confermato
quel legame di fratellanza che amico avverso
è uno dei più preziosi frutti che abbia
a desiderarsi da un istituto militare.

La riduzione poi del numero degli
anni di corso; la quale trae seco come
conseguenza l' ammissione dei giovani
all' età assai inoltrata di circa 17
anni è la questione predominante
in tutte, quella che intacca più
profondamente la parte migliore

dell'ordinamento attuale dell'Accademia, cioè l'educazione militare.

È forza riconoscere che tale riduzione è voluta dalla ristrettezza capacità dei locali dell'Accademia. Infatti essi non comprendono ora che 220 allievi, e potranno al più mediante nuove disposizioni, riuoverne 250, numero da cui non si potrebbero trarre i 70 Ufficiali occorrenti ogni anno, se non riducendo a tre anni il corso più numeroso di fanteria e di cavalleria, ed a quattro anni il corso delle armi speciali. E spa è voluta altresì dalla convenienza di porre gli istituti militari in armonia cogli altri istituti di pubblica istruzione, affinché il passaggio possa aver luogo da questi a quelli senza lacuna, al qual fine l'ammissione nell'Accademia non potendo aver luogo, per la ristrettezza dei locali, all'età in cui i giovani compiono l'istruzione primaria, cioè agli anni 11 circa, è d'uopo che sia protratta al termine dell'istruzione secondaria e dei corsi speciali terminati che succede verso i 17 anni. Essi infine concorda perfettamente col tempo necessario al compimento degli studj voluti sia nell'uno che nell'altro corpo, coll'età richiesta dalla legge per l'avanzamento al

grado di sottilezza:

Il non che, richiedesi da un istituto militare non solo che esso fornisca all'Esercito giovani istruiti nelle scienze militari, ma molti altresì e soprattutto che li abbia formati militari per carattere e per sentimenti, molti che ne abbia educato il cuore a tradurre in atto gli insegnamenti della scienza.

Un similato così essenziale non può essere appreso se non da una educazione militare istillata nell'età in cui si forma il carattere dell'uomo, e maturata per molti anni; onde ho la convinzione che a tal uopo l'età di 17 anni sia di già di troppo inoltrata e soprattutto che non sia sufficiente il breve giro di tre anni.

Ammettendo pertanto come una necessità la riduzione negli anni di corso, si credette indispensabile che l'Accademia sia preceduta da un altro istituto militare, che intraprenda l'educazione dei giovani al termine dell'istruzione primaria, cioè ad 11. anni, e fornisca alla medesima senon tutti almeno una gran maggioranza di suoi allievi.

Da queste considerazioni si (a) originarono successivamente i vari altri progetti e ordinamenti consegnati fra i documenti. (b) nei quali le diverse difficoltà sono espresse non

(a) 7. Documenti N.

(b) 4. Documenti N. ...

poterono trovare una soluzione attuabile
se non colla determinazione di convertire
il collegio di Scausvigi per figli di
militari in istituto preparatorio all'
Accademia.

Non è senza esitazione che il Governo
si è accinto a proporre di variare la
destinazione di questo istituto che il
Re Carlo Alberto creava coll' intento
di provvedere all' educazione dei figli
dei militari che sia per la scarsità
dei loro mezzi di fortuna sia per le
condizioni inerenti al servizio militare
ma potessero provvedere essi stessi a
questo ufficio, ma i nuovi ordina-
menti dell' Esercito avendo cambiato
le condizioni di quel collegio rispetto
al medesimo, esso diventerebbe superfluo
e senza scopo per non dir dannoso,
se non gli venisse assegnato un nuovo
posto nel sistema generale dell'
istruzione militare.

Questa istituzione infatti ebbe
per mira di usufruttare la benefi-
cenza che siccome si disse ne è il
carattere principale, allo scopo di
fornire all' Esercito buoni elementi
per la classe dei sotto ufficiali;
ma la maggior durata attuale del
servizio sotto le armi e le scuole
regimentali forniscono ora il mezzo
in tutti i corpi d' avere sotto ufficiali
non solo istruiti, ma anche abituati

al servizio, ed atti al comando; come
riunirebbe attualmente a far più
dannoso che utile all'esercito che in
nominafero sott'ufficiali per altra
via che non per quella del merito
acquistato in servizio nei rispettivi corpi.

Inoltre varie disposizioni dell'
ordinamento attuale del collegio richie-
dono radicali riforme, fra le quali
principalmente l'obbligo imposto
agli allievi di servire per 16 anni nell'
Esercito, e lo scopo unicamente mili-
tare dato all'istituto, per cui gli
allievi che non hanno sortito dalla
natura una disposizione al servizio
militare sono, alla loro uscita dal
collegio fuorviati da ogni altro corso
di pubblica istruzione e da ogni
altro collocamento in carriera.

Credo infine, proposto degno del
Governò e del Parlamento, quello di
dare un più ampio sviluppo al
generoso pensiero del fondatore di
questo collegio, conservandone il
carattere benefico, ed aprendo a suoi
allievi l'adito all'Accademia e
quindi a tutta la carriera militare.

Mentre si apre questo più ampio
mezzo di educazione per figli dei mili-
tari che possono aspirare a diventare
ufficiali, altre istituzioni sono intanto
già attuate per quelli che non possono
immediatamente aspirarvi, le quali

comorono a supplire al collegio mil.
e provvedono nel tempo stesso ad altri
bisogni pure importanti dell' esercito.
Nella scuola militare di fantesca ita-
-liana in Bressa nel 1850 sono educati
ed istruiti 80 allievi tamburini; nella
scuola militare di cavalleria in Sinerolo
lo sono parimenti 40 allievi trom-
-bettieri; la Casa Reale Sivaldi
d' arti conta 60 allievi di musica,
ovvchè in totalità si provvede all'
educazione ed all' istruzione di 180
figli di truppa; numero assai grande
se si considera come il numero degli
ammogliati vada diminuendo nell'
Esercito menchè le cure, che dopo eman-
-nata la legge sulle pensioni militari
il Governo si reca specialmente a
debito d' impiegare onde mantenerle
in moderati confini.

Non segue però dalla nuova
destinazione che verrà assegnata al
collegio militare, che di là abbiano
ad essere tratti tutti gli allievi
della militare Accademia. Basta
allo scopo del Governo che esso ne
somministrerà la maggior parte,
poichè quand' anche un certo
numero ne provenga d' altronde,
facilmente esso si informerà entrando
nelle stabilimento a quegli spiriti
militari da cui già per lunga educa-
-zione sono animati i compagni. *Stes*
27

vi trova. D'altra parte è manifesta
la convenienza di lasciar disinformato
l'adito all'Accademia di quei giovani
virtuosi e volenterosi che all'età di 11.
o 12 anni non poterono o per amor
dubbia vocazione siccome è uffai ovvio
in quella età o per altri impedimenti
fruire del collegio militare. Finalmente
il concorso degli alunni del collegio
militare con quelli dell'insegnamento
civile varrà senza dubbio a mantenere
fra l'uno e gli altri un' emulazione
profonda specialmente a quell'istituto.

Oltre agli allievi del collegio
militare ed a quelli provenienti dall'
insegnamento civile, il progetto ammette
ancora per parte di allievo nell'Accademia
una terza categoria di candidati, vale
a dire quei sotto uffiziali, caporali
e soldati, che siano in grado di subire
l'esame d'ammissione e per l'età in
cui si trovano siano tuttora atti a
profittare di un corso scolastico. L'età
loro però essendo ad ogni modo superiore
di parecchi anni a quella degli altri
allievi, non si dissimula il governo
gli inconvenienti cui può dar luogo
in un istituto d'educazione rifatto circo:
l'anza, siccome altresì non si dissimula
che potrebbe sorgere occasione d'abusi
per parte d'aluni giovani sotto uffiziali
o soldati il pretesto di prepararsi all'
esame d'ammissione all'Accademia.

Ma d'altra parte considerando come
sia giusto ed equo che a quei giovani
cui la legge nella leva interrompe
talora una carriera per cui avevano
fatto studj e spese considerevoli, lo
stato apra l'adito d'una carriera
equivalente in cui usufruttare gli
studj fatti. Saonde mentre il Governo
si propone di ovviare agli indicati
abusi con appropriate cautele, propone
però che si adotti la massima dell'
ammessiibilità di tali giovani.

Eccole le principali considerazioni
che hanno dettato il nuovo ordina-
mento dei due istituti militari
tracciati nei tit. I e II del progetto
di legge.

Restano che esponiamo brevemente le ragioni
delle disposizioni finanziarie cui il progetto prov-
vede alla sussistenza di detti stabilimenti.

Non occorre indicare alla camera come
istituti di tal natura richiedano spese considerevoli,
le quali, ove si lascino esclusivamente a carico degli
allievi, importano una pensione assai elevata,
stale che avuto riguardo allo stato delle fortune
nel nostro paese un assai ristretto numero di
giovani potrebbe sopprimerli, mentre viceversa
quanto più questo numero sarà vasto, tanto più
dovrà elevarsi la pensione. Ad ogni modo per
questo ristretto numero di allievi non basterebbe per certo
allo scopo che lo stato si propone con tali istituzioni.

È dunque inevitabile che lo Stato comandi anche alla
loro sussistenza, e questa necessità fu riconosciuta dalle varie
commissioni che attesero allo studio del presente progetto.

Si maneva però a determinare in qual proporzione
doveva aver luogo tale concorso, e vedrà la camera dai
documenti che le vengono comunicati farsi parecchie volte
espresse il desiderio che la pensione degli allievi fosse ridotta
a termini tali che la maggior parte delle private
fortune potesse ritenere il peso. Ma quanto maggiore
larghezza si usa verso i privati tanto più necessaria
mente ne resta aggravato l'erario, ed il Governo ha
dovuto considerare come la somma di Lire 240000
che per l'uno e l'altro stabilimento si stanziano
nel progetto, contengono già per se un notabile surplus,
e che ^{perciò} s'ovvi a trovare in più larghe proposte.

Due istituti basteranno quindi
a se stessi, purché siano alimentati
da un sufficiente numero d'allievi,
e non si richieda dalla finanza dello
Stato in loro favore se non di premio:
e vice il concorso della gioventù verso
i medesimi, istituendo con qualche
larghezza pensioni gratuite da com-
-pensi sia intere sia rimborsate.

La spesa proposta a tal fine
reca un risparmio di oltre ad 80 mila
lire all'anno su quella ordinaria:
-mente stanziata fin ora in bilancio
per due istituti.

La concessione delle pensioni
e delle mezz pensioni suddette ha
per norma nel progetto di legge, le
condizioni seguenti cioè:

1.º L'idoneità a compiere il corso
con successo e ad intraprendere la carriera
militare.

2.º La beneficenza del padre verso
lo stato, o come militare, o come

impiegato, o per qualsivoglia titolo.

3. L'insufficienza dei mezzi di fortuna dell'allievo o della sua famiglia a pagare la pensione o la mezza pensione, fatta eccezione soltanto per figli di militari morti per ragione di servizio, secondo il disposto della legge sulle pensioni di ritiro.

Se non che l'idoneità non potrebbe convenientemente essere in ambedue gli istituti misurata cogli stessi metodi.

Nel collegio militare, stante la tenera età degli allievi all'epoca dell'ammissione, un esame di concorso sarebbe improprio a dare un sicuro fondamento al giudizio comparativo sulle speranze che i giovanetti possono ispirare pel futuro; e perciò si credette prova sufficiente d'idoneità l'aver soddisfatto alle condizioni d'ammissione di essere stati nominati allievi.

La disposizione poi proposta nella legge, per cui non si possa ripetere che una volta sola il medesimo anno di corso, né tal cosa possa ripetersi più di una volta in tutto il corso di Studi, farà sgombri vanamente quei posti gratuiti che fossero occupati da allievi incapaci di buona riuscita.

Nell'accademia invece un esame

di comune comune agli allievi che hanno compiuto il corso del collegio militare e agli altri aspiranti esterni, stabilirebbe non solo la loro idoneità all'ammessione, ma servirebbe a classificare gli ammissibili secondo l'ordine di merito rispettivo, ed a distribuire nell'ordine stesso i posti gratuiti a quelli che hanno anche gli altri requisiti sopra indicati, esclusi tuttavia coloro che si trovano compresi nell'ultimo terzo della lista, siccome quelli che non darebbero garanzia di buona riuscita tale da indurre lo Stato a quella spesa in loro favore.

Tale disposizione avrà l'effetto: veniente per taluno degli allievi del collegio militare che avrà in esse goduto di pensione o di mezza pensione gratuita, e non poter continuare ad averla nell'Accademia, quantunque idoneo, e fors'anco di non poter proseguire nella carriera militare, a cui si è destinato da fanciullo, ma quantunque io abbia avuto di mira principalmente di far sì che l'elemento militare fornito dal collegio si trovi nell'Accademia in maggioranza, ho reputato tuttavia necessaria questa disposizione affinché gli studj del collegio non si rallentino, e non cadano al disotto di quelli degli altri istituti di pubblica istruzione.

Abbiamo svolto in questa relazione
le considerazioni ed i principii che
hanno presieduto alla compilazione
del progetto di legge presentato alle
Sapienti Commissioni della Camera.
In esso sono tracciate le basi del nuovo
impianto dei due Istituti, e sono stabi-
lito le disposizioni concernenti la
finanza dello Stato.

È riservato alla prerogativa reale
di determinare più particolarmente
l'ordinamento secondo il quale la legge
avrà esecuzione; affinché però la
Camera ne sia pienamente informata,
le comunichiamo i progetti di R.
Decreti nei quali sono svolti i
più minuti particolari dell'
attuazione che il Governo si propone
di dare alla legge.